

STATUTO ASSOCIAZIONE

ART. 1

È costituita l'associazione denominata: "Sole Luna, Un ponte tra le culture" (di seguito l'"**Associazione**"), e, una volta avvenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: "Sole Luna, Un ponte tra le culture Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Sole Luna, Un ponte tra le culture ETS".

L'Associazione ha sede in Roma.

Potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

L'Associazione, con l'iscrizione al Registro unico del Terzo Settore, aggiunge alla propria denominazione le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS".

ART. 2

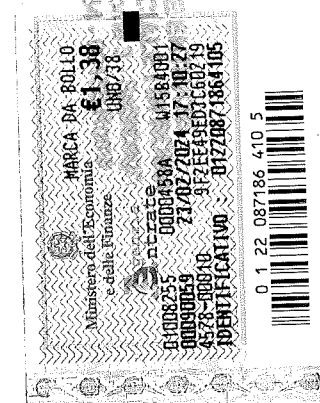
L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "**Codice del Terzo Settore**"):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 3 Sellebrgai	
N.	823
Serie	3
Data	28/03/2024
REGISTRATO CON 3760	
200,99	
IL DIRIGENTE	

con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

urbani, speciali e pericolosi, lett. e);

- formazione universitaria e post-universitaria, lett. g);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, lett. k);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo al citato art. 5, lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, lett. l);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, lett. r);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, lett. v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, lett. w).

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività: 1) approfondimento delle tematiche relative allo studio antropologico delle diverse etnie attraverso tavole rotonde, congressi, ricerche; 2) ideazione e realizzazione di progetti che diano vita allo scambio intellettuale tra culture e scienze di diversi Paesi; 3) promozione del dialogo non pregiudiziale tra popoli di diversi credo religiosi e adatti a sensibilizzare il tessuto sociale; 4) promozione della ricerca, coinvolgendo aziende pubbliche e privati, istituzioni e organismi internazionali; 5)



valorizzazione dei territori attraverso eventi espositivi o di produzione di opere artistiche; 6) valorizzazione di artisti, promozione e presentazione del loro lavoro attraverso eventi d'arte, musica, spettacolo in genere; 7) sensibilizzazione delle risorse, strutture e infrastrutture del patrimonio collettivo per il pieno sfruttamento delle loro potenzialità; 8) sostegno alle popolazioni in difficoltà e realizzazione di progetti mirati a tali scopi; 9) formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso laboratori in presenza e piattaforme digitali, offerta di stage e tirocini ad universitari; 10) eventi di sensibilizzazione al tema della tutela dell'ambiente e promozione di aziende all'avanguardia per la produzione di energie alternative; 11) produzione di video clip, documentari, docufiction.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'organo amministrativo (consiglio direttivo).

L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socioeconomiche.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di contributi anche di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

Le persone fisiche e giuridiche che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta indirizzata al presidente dell'organo amministrativo che delibera sulla domanda entro trenta giorni dal suo ricevimento secondo criteri non



discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dalla sua assunzione e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro quindici giorni dall'assunzione relativa alla deliberazione. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della prima riunione posteriore alla richiesta.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermi restando il diritto di recesso e le cause di esclusione.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

La qualità di associato si perde per decesso, cessazione per qualsiasi causa della persona giuridica, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata:

- 1) per morosità, che ricorre in caso di mancato pagamento per due annualità di seguito della quota associativa;
- 2) per mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato escluso entro quindici giorni dalla sua assunzione.



Il socio destinatario del provvedimento, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata inviata al Presidente dell'Associazione presso la sede della stessa indicata all'articolo 1.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato, purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi, ha diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, se maggiore di età, ha diritto di elettorato passivo quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda scritta, anche a mezzo raccomandata a.r. o di posta elettronica certificata, di presa di visione all'organo amministrativo, indicando il libro o i libri dei quali intende prendere visione. L'organo amministrativo provvede in ordine alla richiesta entro il termine massimo dei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti sia esterni che interni tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;



- versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dall'assemblea degli associati.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- l'organo amministrativo (consiglio direttivo);
- il presidente;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- il comitato scientifico, ove l'organo amministrativo ritenga di costituirlo disciplinandone la composizione e le funzioni con specifico regolamento, che dovrà sottoporre all'approvazione dell'assemblea per la sua entrata in vigore.

Art. 6

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura all'organo amministrativo almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per la seduta nella quale è prevista la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione anche a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata. La presentazione della candidatura deve essere corredata da una sintetica



esposizione delle motivazioni che la sorreggono, da un breve curriculum del candidato e da una essenziale descrizione dei progetti di cui il candidato intende farsi promotore.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento della quota associativa. Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 7

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote associative; per le deliberazioni assembleari sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati. All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, del bilancio sociale;
- deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione del regolamento dei lavori assembleari che disciplina le modalità di



espressione del voto e la costituzione della commissione elettorale quando si effettuano le nomine dei componenti degli organi associativi;

- deliberazione in ordine alla quota associativa annuale da versarsi dagli associati;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- deliberazione sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 8

L'assemblea è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano d'età dell'organo amministrativo, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. L'assemblea è inoltre convocata, con avviso inviato quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta motivata per iscritto, quando sia fatta richiesta da almeno tre componenti dell'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

In caso di richiesta di convocazione da parte di almeno due componenti dell'organo amministrativo o da parte di almeno il dieci per cento degli associati, i richiedenti



devono

MARCA DA BOLLO
£1,38
UNO/78

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

01008257
BOBONESE
4578-39910
IDENTIFICATIVO

01584001
71/02/2024
246392052310AFC
01270871864150

0 1 22 087186 415 0

[illegible]

34 - 20138 Roma



Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (piattaforme di comunicazione telematica, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il luogo in cui si considera celebrata l'assemblea tenutasi in collegamento audio/video è quello dove fisicamente si trova il soggetto verbalizzante la stessa.

Art. 9

L'organo amministrativo (consiglio direttivo) ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. Per specifici incarichi o funzioni esecutive d'ordinaria amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea e delle raccomandazioni del comitato scientifico, ove costituito;
- predisporre la bozza di bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale nei



casì e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- autorizzare o ratificare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. È convocato mediante lettera a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ordinaria o certificata contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di grave urgenza o stato di necessità, nel qual caso la convocazione può essere inviata con il minimo di un giorno di preavviso.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età anagrafica.

In apertura di ogni riunione, su proposta del presidente della seduta, viene nominato un segretario anche dal di fuori dei suoi componenti, il quale redige il verbale al termine della riunione o, su consenso della maggioranza dei presenti, entro la successiva riunione che sarà chiamata ad approvarlo.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.



L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (piattaforme per riunioni telematiche, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il luogo in cui si considera svolta la riunione dell'organo amministrativo tenutasi in collegamento audio/video è quello dove fisicamente si trova il soggetto verbalizzante la stessa.

Art. 10

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo 7 (sette) membri nominati dall'assemblea ordinaria, purché in numero dispari, fissato dall'assemblea all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad



THE CHURCH

MARCA DA BOLLO
 £1.38
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 UNO, 38
 0108255A
 UNO, 38A
 21/02/2014 17:10:03
 00000000000000000000000000000000
 4578-00010
 733EC897562F5F0C
 IDENTIFICATIVO: 00270873854149
 0 1 22 087186 414 9


MARCA DA BOLLO
 Ministero dell' Economia
 e delle Finanze
 Direzione Generale
 Entrate
 Roma
 01122012 16.02.2012
 01122012 16.02.2012
 01122012 16.02.2012
 IDENTIFICATIVO : 0111B205373952
 0 1 11 020537 095 4

DATE RECEIVED
JAN 3 - 1968
- OCT 30 1968



L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'evento da parte di almeno un Consigliere, dovrà essere convocata da parte dei componenti rimasti dell'organo amministrativo o in caso di loro mancanza o impedimento dal Presidente dell'organo di controllo, l'assemblea ordinaria che dovrà tenersi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla sua

convocazione per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione all'insediamento dell'organo amministrativo nominato dall'Assemblea, e limitatamente al disbrigo degli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, dette funzioni saranno svolte dai componenti dell'organo amministrativo decaduto o, in caso di loro mancanza o impedimento, dai componenti dell'organo di controllo.

ART. 11

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente e il vicepresidente, se non sono stati nominati dall'assemblea, sono nominati dall'organo amministrativo, nella sua prima riunione successiva alla sua costituzione o elezione, tra i propri componenti e a maggioranza degli amministratori in carica.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, per gravi motivi che devono essere espressamente indicati in delibera, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione, ove non siano conferite specifiche deleghe ad altri componenti dell'organo amministrativo, sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta. In particolare, sottoscrive tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

Il presidente sovrintende l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.



Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo nelle funzioni attribuite al presidente o in quelle nelle quali venga espressamente delegato dall'organo amministrativo.

ART. 12

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 13



L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ART. 15

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 16



I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 17

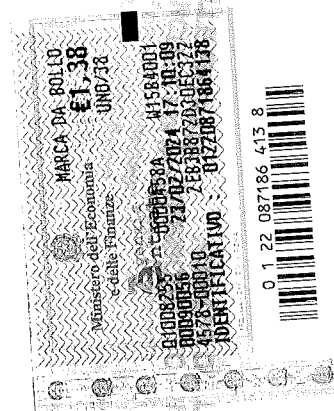
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 18

L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Nei primi mesi successivi alla sua chiusura e comunque entro il mese di marzo, l'organo amministrativo approva il progetto di bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro quattro4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il progetto di bilancio, predispone il progetto di bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

ART. 19

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio., secondo le disposizioni dell'assemblea.

Lucre Venturo